

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 758 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Stefano LARDIERI, e della società A.S.D. C. POPOLARE TREBESTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Stefano LARDIERI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. C. Popolare Trebesto, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi lo stesso, dopo la fine della gara C. Popolare Trebesto - San Vito, disputata il 3.1.2026 e valevole per il campionato di terza categoria girone A della Delegazione Provinciale di Lucca, avvicinato al Sig. J.B., presidente della società A.S.D. San Vito, proferendogli con atteggiamento minaccioso e con l'indice della mano puntato verso il suo petto espressioni minacciose e offensive;

A.S.D. C. POPOLARE TREBESTO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Stefano Lardieri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Stefano LARDIERI,
 - Società A.S.D. C. POPOLARE TREBESTO, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Nicol Claroni;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Stefano LARDIERI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. C. POPOLARE TREBESTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò